

24 c.c. Disp. Att

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 24. (1)

Art. 24. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale è la sede della persona giuridica.

Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta di iscrizione." è stato abrogato dall'art. 11, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello